STUDIO TORDELLI-LEVRATTI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

VIALE REGINA GIOVANNA N. 9 – MILANO 20129

TEL. 02 20 43 407-02 20 49 972 – FAX 02 29 52 83 17

E-MAIL: INFO@TORDELLILEVRATTI.IT

COD. FISC./P.IVA: 11355400158 COD. UNIVOCO TA0WO4S

A tutti i Clienti dello Studio

Loro sedi

Milano, 15 Marzo 2019

Oggetto: nuovi limiti e obblighi dell'organo di controllo

La presente per comunicarVi importanti novità in materia di nuovi limiti e obblighi dell'organo di controllo.

Premessa: l'art. 2477 del Codice Civile prevede i **casi di obbligo di nomina dell'organo di controllo nelle SRL**. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. Viene riservata ampia autonomia ai soci delle srl "minori" che non superano determinati limiti dimensionali, scegliendo di non dotarsi di alcun organo di controllo, optando per una struttura più snella, oppure dotarsi di un organo di controllo, determinandone le competenze ed i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, o di un revisore. Una volta prevista nello statuto, però, la nomina dell'organo di controllo (o di un revisore) diventa obbligatoria.

In particolare, è possibile prevedere:

- un collegio sindacale o un sindaco unico, con compiti di vigilanza sulla gestione ed eventualmente di revisione legale (in assenza di indicazioni statutarie l'organo di controllo è unipersonale);
- un revisore (ovvero, nonostante l'assenza di una specifica indicazione, una società di revisione) cui affidare la revisione legale dei conti;
- un organo di controllo (collegiale o monocratico) ed un revisore.

Tali organi o soggetti devono essere nominati con decisione dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 3 c.c., e comunque a fronte di una specifica previsione statutaria. In alternativa all'organo di controllo, i soci potrebbero optare per la nomina di un revisore.

Nuovi parametri per obbligatorietà di nomina degli organi di controllo, dovuti alle novità della L. 155/2017

L. 155/2017 (Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza) ha esteso i casi di obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata. L'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore scatta qualora la società, alternativamente, sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, controlli una società obbligata alla revisione legale dei conti o **per due esercizi consecutivi superi "almeno uno"** dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Tale obbligo di nomina cesserà quando per tre esercizi consecutivi non sarà superato alcuno dei limiti di cui alla lettera c). Inoltre, viene stabilito che, se la srl, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non dovesse nominare l'organo di

controllo o il revisore entro 30 giorni dall'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati, il Tribunale provvederà alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del Conservatore del Registro delle imprese.

Il Dlgs 14/2019 attuativo della Legge 155/2017 è stato pubblicato in G.U. in data 14 febbraio 2019; pertanto è entrato in vigore il 16 marzo 2019 prevedendo **l'obbligo di adeguamento dello statuto se necessario e della nomina degli organi di controllo entro nove mesi** (pertanto entro il 16 dicembre 2019). L'obbligo di nomina potrebbe iniziare con l'assemblea che approva il bilancio dove risultano superati i limiti per la seconda volta e da tale data decorrono i 30 gg per la nomina.

In capo all'organo di controllo, sussistono nuovi obblighi a decorrere **dal 15/08/2020**; in particolare:

- obbligo di segnalazione nei confronti degli amministratori di fondati indizi di crisi;
- valutare se l'assetto organizzativo è adeguato al business dell'impresa;
- verificare l'equilibrio economico-finanziario e il prevedibile andamento della gestione.
  La segnalazione dovrà essere motiva ed contenere la fissazione di un congruo termine (massimo 30 giorni) entro il quale l'organo amministrativo deve riferire le soluzioni individuate e le iniziative intraprese.
  In caso di omessa o inadeguata risposta, o di mancata adozione nei successivi 60 gg delle misure necessarie per superare la crisi, l'organo di controllo informa senza indugio L'OCRI (l'Organismo di Composizione della Crisi).

  Da non sottovalutare anche la novità secondo la quale la segnalazione in caso di allerta potrà pervenire anche dall'esterno, ovvero da parte dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, Inps, Agente della riscossione).

Estensione poteri in materia di controllo giudiziario sulla gestione degli amministratori

Il dlgs 14/2019 prevede:

- l'estensione anche alle srl della possibilità dei soci (che possiedono almeno 1/10 del capitale sociale) di fare istanza al Tribunale per la verifica di presunte violazioni degli amministratori che possano recare danno alla società;
- la possibilità per l'organo di controllo di richiedere direttamente la liquidazione giudiziale della società nei casi in cui al ricorrere della procedura di allerta in presenza di indizi di crisi gli amministratori siano inerti o non assumano azioni adeguate.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento e salutiamo cordialmente.

Studio Tordelli-Levratti